

RACCOLTA PARERI CONTRARI ART 24 (ARAN E FUNZIONE PUBBLICA)

Parere UPPA n. 4/08

Al Comune di Campagnola Emilia
Piazza Roma, 2
42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

Oggetto: lavoratori turnisti – quesito in merito alle festività lavorate.

Si fa riferimento alla lettera del 19 dicembre 2007 con la quale codesto Comune ha chiesto il parere del Dipartimento della funzione pubblica in merito all'applicazione del recupero della giornata lavorativa effettuata durante le festività infrasettimanali.

In proposito si espongono le seguenti considerazioni.

Il lavoro in turni nel comparto regioni ed autonomie locali è regolato all'**art. 22** del CCNL del 14/09/2000, il quale stabilisce che “gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. *Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno,* in relazione alla articolazione adottata nell'ente”. Inoltre, nello stesso articolo è previsto che *al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.*

L'art. 24 dello stesso contratto disciplina, invece, una situazione completamente diversa, quella del dipendente che per particolari esigenze di servizio eccezionalmente non usufruisce del giorno di riposo settimanale. In questo caso gli *dovrà essere corrisposta la retribuzione giornaliera* di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), *maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.* Sempre l'art. 24 stabilisce che il dipendente, il quale presta eccezionalmente **attività in giorno festivo infrasettimanale, ha diritto, a richiesta,** a equivalente *riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.* **Quest'ultima ipotesi non è quella del turnista che si trova nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni a dover lavorare nel giorno festivo infrasettimanale.** In tal caso, cioè nell'eventualità di effettuazione della prestazione lavorativa in turno coincidente con il giorno festivo infrasettimanale (e tale si considera anche la festività del santo patrono), al lavoratore spetta solo l'indennità per turno festivo prevista dall'art. 22, comma 5, come si desume dalla formula della clausola che dice “interamente”. Di conseguenza **l'art. 24,** a parere dello scrivente, **ferma restando ogni autonoma valutazione dell'ente datore di lavoro,** **non si applica nel caso in cui, nell'ambito dell'ordinaria distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni,** il lavoratore si trova a prestare la propria attività durante un giorno festivo infrasettimanale, mentre risulterà applicabile nel caso in cui il lavoratore si dovesse trovare a prestare eccezionalmente l'attività nel giorno festivo al di fuori dell'articolazione in turni.

L'orientamento espresso dallo scrivente trova conferma anche dall'interpretazione più volte data dall'Aran (pareri: 900-22A1; 900-22H2; 900-24D1 reperibili on line sul sito www.aranagenzia.it).

Si rammenta, inoltre, che ogni comparto ha un'autonomia contrattuale e pertanto non sono possibili estensioni analogiche di clausole o istituti da un comparto ad un altro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Francesco Verbaro

900-22A1. Alcuni chiarimenti circa la disciplina delle turnazioni, della relativa indennità e delle condizioni del lavoratore turnista

1. L'indennità di turno viene corrisposta solo in relazione alle ore di lavoro ordinario prestato nell'ambito del turno e vale a compensare, integralmente, il disagio connesso alla particolare articolazione dell'orario; per il medesimo personale le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate esclusivamente in base alla disciplina dell'art.38 del CCNL del 14.9.2000 e secondo le misure ivi espressamente previste, diverse da quelle previste per le prestazioni effettuate in turno;
2. nel caso di effettuazione di prestazione lavorativa in turno in occasione di festività infrasettimanale, al lavoratore deve essere corrisposto solo l'indennità per turno festivo prevista dall'art.22, comma 5, secondo alinea; l'art.24 concerne la diversa fattispecie del lavoratore che eccezionalmente ed occasionalmente viene chiamato a prestare la propria attività nel giorno del riposo settimanale o in altro giorno festivo o comunque non lavorativo e quindi non può trovare applicazione anche nell'ipotesi del lavoro organizzato in turni;
3. nel caso in cui il lavoratore turnista effettui prestazioni lavorative anche nel giorno assegnato per il riposo settimanale (si tratta del cosiddetto settimo giorno e quindi al di là dell'orario d'obbligo delle 36 ore settimanali) ha diritto solo all'applicazione della disciplina dell'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, in relazione al numero delle ore lavorative rese; invece nel caso in cui il lavoratore sia inserito in un turno che, nell'ambito delle 36 ore settimanali di lavoro dovute abbracci anche la domenica, con conseguente fruizione del riposo settimanale in altro giorno della settimana successiva, allo stesso, nel caso di lavoro domenicale, dovrà essere corrisposto solo il compenso per turno festivo di cui all'art.22, comma 5, secondo alinea del CCNL del 14.9.2000;
4. l'indennità di turno, come detto, vale a compensare il disagio derivante al lavoratore dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro connessa al turno; pertanto, il lavoratore, ogniqualvolta presti attività lavorativa in turno e siano presenti i requisiti stabiliti a tal fine dall'art.22 del CCNL del 14.9.2000 (distribuzione equilibrata ed avvicinata nel corso del mese dei turni antimeridiani, pomeridiani ed eventualmente notturni), ha sempre diritto a percepire la relativa indennità; conseguentemente, se lo stesso lavoratore, nell'ambito della sua prestazione lavorativa in turno partecipa anche a progetti obiettivo, ha sicuramente diritto a percepire anche i compensi ad essi relativi dato che si tratta, come generalmente avviene nella logica dei progetti di produttività, di una prestazione qualitativamente o quantitativamente diversa e aggiuntiva rispetto a quella normalmente richiesta nell'ambito dello svolgimento del rapporto di lavoro.

900-22H2. Il lavoratore in turno che presta la propria attività in giornata festiva infrasettimanale ha diritto al compenso per lavoro straordinario previsto dall'art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000?

Riteniamo che, ove trattasi di attività prestata in turno nei giorni festivi infrasettimanali, debba trovare applicazione esclusivamente l'art.22 del CCNL del 14.9.2000, che espressamente, tra le diverse ipotesi, stabilisce anche il compenso da corrispondere nei casi di turno festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett.c).

Pertanto, dobbiamo sicuramente escludere che nell'ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario.

Neppure, infine, è ipotizzabile che in relazione alla medesima fattispecie possano cumularsi indennità di turno e compenso per lavoro straordinario.

900-24D. Prestazione lavorativa resa nella giornata (festiva infrasettimanale) del Santo Patrono

900-24D1. Come deve essere valutata la giornata lavorativa resa nella festività del Santo Patrono?

Riteniamo utile fornire i seguenti chiarimenti:

- la eventuale prestazione lavorativa effettuata da un dipendente, in via eccezionale, nella giornata festiva correlata alla ricorrenza del Santo Patrono, deve essere valutata secondo la disciplina dell'art. 24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; nel concetto di "giorno festivo infrasettimanale" deve essere ricompreso, naturalmente, anche la eventuale festività del Santo Patrono, ove questa ricorrenza cada in giorno lavorativo infrasettimanale;
- il personale turnista che svolge il proprio ordinario lavoro settimanale in turno nella giornata festiva infrasettimanale correlata alla festività del Santo Patrono, deve essere compensato con la sola indennità di turno festivo ai sensi dell'art. 22 comma 5 del citato CCNL del 14.9.2000.